

**REGOLAMENTO PER
L’AFFIDAMENTO
D’INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
AUTONOMA**

Approvato con deliberazione di GC n. 96 del 20/05/2010

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
D’INCARICHI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA.**

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme regolamentari, integrano il Regolamento di Organizzazione dell'ente e disciplinano l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione d'incarichi di collaborazione e di consulenza, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 07 del 12/02/2010 e secondo i principi generali dell'ordinamento e in particolare i principi di efficacia, trasparenza, proporzionalità, pari opportunità ed economicità.
2. L'istituzione Biblioteca "Italo Calvino" e l'Azienda Speciale Multiservizi Senago sono tenute ad osservare i principi e gli obblighi fissati della legge e dalle presenti norme regolamentari.

ART. 2
DEFINIZIONE DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi individuali conferiti, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'incarico sia affidato per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio limitatamente ad esigenze nelle quali non sia possibile far fronte con personale in servizio.
 - b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per servizi di orientamento.

ART. 3
INCARICHI ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi di attività o servizi che rientrino fra quelli per i quali risulta applicabile il Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 163/2006, e sue s.m.i.; a tal fine non rileva se l'incarico sia affidato a persona fisica o giuridica, ma se esso sia nella sostanza assimilabile ad un appalto di servizi inclusi fra quelli cui si applica il Codice dei Contratti, o se l'attività oggetto dell'incarico debba concludersi con la formazione di un atto o documento di natura tecnica che l'Amministrazione approva e fa proprio analogamente all'approvazione di un progetto di opera pubblica.
2. gli incarichi ai componenti del nucleo di valutazione;
3. gli incarichi a dipendenti per il conferimento di funzioni dirigenziali;
4. gli incarichi di nomina politica;
5. incarichi di collaboratori presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 90 T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
6. gli incarichi ex art. 110 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
7. gli incarichi professionali inerenti attività notarili e quelli conferiti per la rappresentanza in giudizio dell'Ente.

ART. 4
PROCEDIMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di collaborazione sono affidati con determinazione del Responsabile di Settore interessato, in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento comunale ed alle direttive formulate con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), previa pubblicazione di avviso contenente i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
- b) le modalità e i criteri di svolgimento delle procedure comparative;
- c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- d) la durata dell'incarico;
- e) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- f) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e le informazioni eventualmente correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare ecc...

2. Il Responsabile di settore può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita procedura comparativa, quando ricorrano i seguenti casi:

- a) procedura comparativa andata deserta;
- b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

ART. 5 LIMITI DI SPESA ANNUALE

1. Il limite massimo della spesa annua sostenibile dall'Ente per il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento è fissato nel bilancio preventivo del Comune.

ART. 6 PUBBLICITÀ ED EFFICACIA DEGLI INCARICHI

1. In esecuzione delle norme di legge vigenti, l'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante la pubblicazione telematica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa; gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. In ogni caso, i responsabili che affidano incarichi disciplinati dal presente Capo sono tenuti a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente i relativi provvedimenti completi d'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

3. Con specifico riferimento ai contratti relativi a rapporti di consulenza, essi sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune di Senago.

ART. 7 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

